



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Decreto n. 10 del 07.09.2013

Oggetto: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA, AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE 241/1990, COSÌ COME INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 35 DEL 2012 DI CONVERSIONE DEL D.L. 5/2012.

IL SINDACO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare

- l'art. 2 che disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;
- il comma 6 del citato articolo 2 il quale stabilisce che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;

DATO ATTO che:

- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del “silenzio significativo”, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90);

DATO ATTO pertanto che, in ossequio alla normativa sopra citata, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'art.2 bis della L. n.241/90, disciplinante le “conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n.69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – convertito, con modificazioni, in Legge 4 aprile 2012, n.35, con cui è stato innovato l’articolo 2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto specifici obblighi in capo all’Amministrazione, in particolare disponendo:

- al comma 9 bis: “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione”.
- al comma 9 ter: “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
- al comma 9-quater: “ Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
- al comma 9-quinquies: “Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato”.

DATO ATTO che:

- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
 - il Sindaco, con propri decreti ha affidato per il periodo 31.01.2013-31.12.2013 l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria e Responsabile dell’Area Tecnica e di Vigilanza rispettivamente alla Dr. Ssa Paola Lavra ,Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, posizione Economica D/2 e all’ Ing. Angelica Sedda , Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D, posizione economica D1, mantenendo in capo a se’ medesimo la responsabilità dell’Area Amministrativa;
- VISTO l’art.97, comma 4 del D.lgs 267/2000 che stabilisce tra l’altro che “Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”;

VISTI gli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici, che trattano del ruolo del Segretario Comunale;

RITENUTO, pertanto, in virtù del ruolo di coordinamento e di sovrintendenza alle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di servizio titolari di Posizioni Organizzative, attribuitogli dalla Legge e dal Regolamento sopra citato, di individuare nel Segretario comunale dell’ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di Settore inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 1 della L.35/2012 di conversione del D.L.5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la Legge n. 190/2012;
- il Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI INDIVIDUARE nella persona del Segretario comunale dell'ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile di Settore inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 della L.35/2012 di conversione del D.L.5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

DI DISPORRE che i responsabili dei procedimenti di competenza indichino in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area ed al Segretario comunale.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet comunale nella sezione "Trasparenza".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Sig. Atzori Felice)